

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

Verbale n. 13 del 25/09/2023

IL REVISORE UNICO

OGGETTO: Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera Consiglio Comunale recante:
“Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente - Adesione all’Ente di Governo “Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria”

L’anno duemilaventitre giorno venticinque del mese di settembre, la sottoscritta dott.ssa Caterina Cannizzaro, Revisore Unico presso il Comune di Fagnano Castello (CS), nominata con delibera del Consiglio Comunale N. 35 del 23 settembre 2022, con decorrenza incarico dal 1 ottobre 2022, viene interpellata per esprimere il proprio parere, in merito alla proposta di deliberazione in oggetto, da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale

PRESO ATTO

Che il Consiglio Comunale, con delibera N. 3 del 27 gennaio 2023, avente ad oggetto “Legge Regionale 20 aprile 2022, n.10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente – Adesione all’Ente di Governo “Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria”. Deliberava di rinviare l’ordine del giorno ad altra seduta Consiliare, in attesa di elementi più rassicuranti, (specie sulla fase transitoria) che non erano disponibili, ed in quella circostanza l’Organo di Revisione, aveva rilasciato il proprio parere con Verbale n.2/2023.

ESAMINATA

La documentazione, messa a disposizione dall’Ufficio Comunale, ricevuta a mezzo pec in data 22/09/2023, costituita:

- Dalla proposta di delibera del 18 settembre 2023, del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente - Adesione all’Ente di Governo “Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria”, a firma dell’Assessore all’Ambiente;

VISTE

Le disposizioni normative, qui di seguito richiamate:

- l’art. 142, del D.Lgs. n. 152/2006 in cui si prevede:

Al comma 3, che "gli Enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito..., svolgono le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione

delle tariffe all'utente, di affidamento della gestione e relativo controllo secondo le disposizioni della parte III del presente Decreto”;

- l’art. 147 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevede:

“Al comma 1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni ... () ... Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche ... () ...”;

“Al comma 1 bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo d’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente”;

- l’art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), prevede:

“Al comma 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... () ... e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi ... () ...”;

“Al comma 1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente ... () ... Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo ... () ... entro sessanta giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo d’ambito territoriale ottimale ... () ... il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi ... () ...

CONSIDERATO

- Che la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, all’art. 17 ha stabilito :
al comma 2 *“L’Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario ... () ...;*
il citato comma 2 è stato interpretato autenticamente dall’articolo 1, l.r. 21 ottobre 2022, n. 32, nel senso che *“i rapporti giuridici nei quali è subentrata l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, a decorrere dalla data di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, comprendono anche le adesioni alla soppressa Autorità Idrica della Calabria (AIC), da parte dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell’ambito territoriale ottimale.”;*
- Che la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, all’art. 17 ha stabilito:
al comma 3 *“L’Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d’Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2 (di nomina del commissario straordinario n.d.r). All’esito dell’integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d’Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono”;*
al comma 4 *“Fino alla data dell’integrale subentro di cui al comma 3, restano ferme le disposizioni della legge regionale n. 14/2014 che disciplinano le Comunità d’Ambito territoriali ottimali e la Città metropolitana di Reggio Calabria”;*

RILEVATO

Che la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10:

- ha individuato nell'intero territorio regionale l'ambito territoriale ottimale nel quale organizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e il servizio idrico integrato;
- ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria quale ente di governo d'ambito – EGATO per l'esercizio associato da parte dei comuni calabresi delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ribadendo la previsione della norma statale per cui l'EGATO è partecipato obbligatoriamente da tutti i Comuni della Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- ha stabilito la natura dell'EGATO, quale ente pubblico non economico, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, contabile e tecnica, gli organi di cui esso è composto (consiglio direttivo, direttore generale, collegio dei revisori dei conti), le rispettive funzioni e le modalità di costituzione e i criteri di partecipazione dei Comuni al consiglio d'ambito;

ATTESO

Che per come previsto dalla legge regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10, i Comuni, sono obbligati ad aderire all'EGATO istituito dalla Regione, denominato Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria – ARRICAL, per consentire l'effettivo esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Che l'adesione dei comuni all'ARRICAL non comporta alcun onere per i Comuni sino ad avvenuta approvazione dello statuto che, per come stabilito dal comma 6 dell'art. 6 della sopra citata norma, avverrà da parte del consiglio direttivo nella prima seduta dello stesso, che conterrà tra l'altro, ai sensi del comma 11 dell'art. 4, la definizione dei costi di funzionamento dell'ARRICAL;

PRESO ATTO

Visto, Il Parere in termini “Favorevole” in ordine alla Regolarità Tecnica e correttezza amministrativa ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico 3 - Settore N.1 Ing. Catia Pantalena, contestualmente alla proposta di deliberazione in esame;

Visto, Il Parere in termini “Favorevole” in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Marco de Rito, contestualmente alla proposta di deliberazione in esame;

Visto, il Regolamento di contabilità Comunale attualmente vigente;

Visto, lo Statuto Comunale;

TUTTO CIO' PUNTUALIZZATO E RICHIAMATO

L'Organo di Revisione, assolve ai propri obblighi di cui all'art. 239 T.u.e.l, prende atto della bozza di delibera con cui il Comune di Fagnano Castello, manifesta la volontà di aderire all'ente di governo ARRICAL, istituito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. , e nulla si rileva sotto l'aspetto giuridico e normativo.

Sotto il profilo economico- finanziario, l'eventuale approvazione della presente proposta, di adesione all'Ente di Governo, non comporta, alcun impegno di spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023/2025, pertanto, in relazione a quanto precede, l'organo di revisione, ritiene che non sia necessario esprimere il proprio Parere, in quanto la proposta di delibera in parola, non ha rilevanza diretta o indiretta sulle partite finanziarie o patrimoniali dell'ente.

Il Revisore Unico

F.to Dott.ssa Caterina Cannizzaro

*(firmato digitalmente)

**"Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD)."*